

- f) il paragrafo 6 è così modificato:
- i) al primo comma, «30 400 EUR» è sostituito da «31 000 EUR»;
 - ii) al secondo comma, «7 600 EUR e 22 700 EUR» è sostituito da «7 800 EUR e 23 200 EUR»;
- 4) all'articolo 6, «38 100 EUR» è sostituito da «38 900 EUR»;
- 5) l'articolo 7 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, «63 400 EUR» è sostituito da «64 700 EUR»;
 - b) al paragrafo 2, «EUR 19 100» è sostituito da «EUR 19 500»;
- 6) l'articolo 8 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
 - i) al secondo comma, «76 300 EUR» è sostituito da «77 900 EUR»;
 - ii) al terzo comma, «38 100 EUR» è sostituito da «38 900 EUR»;
 - iii) al quarto comma, «19 100 EUR e 57 200 EUR» è sostituito da «19 500 EUR e 58 400 EUR»;
 - iv) al quinto comma, «9 500 EUR e 28 600 EUR» è sostituito da «9 700 EUR e 29 200 EUR»;
- b) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) al secondo comma, «254 100 EUR» è sostituito da «259 400 EUR»;
 - ii) al terzo comma, «127 100 EUR» è sostituito da «129 800 EUR»;
 - iii) al quinto comma, «2 700 EUR e 219 000 EUR» è sostituito da «2 800 EUR e 223 600 EUR»;
 - iv) al sesto comma, «2 700 EUR e 109 600 EUR» è sostituito da «2 800 EUR e 111 900 EUR»;
- c) al paragrafo 3, «6 400 EUR» è sostituito da «6 500 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2011.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

